

Decreto Ministeriale 21 luglio 1989, n. 316 (in Gazz. Uff., 8 settembre, n. 210). - Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Preambolo Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità: Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152; Vista la direttiva n. 87/234/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva n. 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987; Vista la direttiva n. 87/235/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato alla direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, pubblicata nella <<Gazzetta Ufficiale>> delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987; Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate; Ritenuto altresì necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli più chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo; Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989; Emano il presente regolamento:

Articolo 1 Art. 1. 1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nella premessa, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.

Articolo 2 Art. 2. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e delle etichette conformi alla normativa vigente prima di tale data e di sei mesi per lo smaltimento dei mangimi d'allattamento per vitelli, non conformi a quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

(Si omettono gli allegati).